

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del citato D.Lgs. 23/2011, previsti nel bilancio di previsione di ogni singolo comune, previo parere consultivo dell'Osservatorio Turistico di Destinazione e delle Associazioni di Categoria, per la promozione del turismo (organizzazione e sviluppo degli uffici di informazione turistica, organizzazione del prodotto turistico locale, progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali, ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile, trasporti pubblici locali), la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali attinenti.

Al fine di un più razionale impiego delle suddette risorse finanziarie, il comune destinerà una quota parte di detti fondi alle attività di promozione del turismo, come descritte nel precedente comma 1, attraverso una gestione associata unitaria con gli altri Comuni, sotto la Direzione del Circondario.

2. L'applicazione dell'imposta avrà decorrenza dal 5 aprile 2012.
3. L'imposta non si applica oltre il 6° pernottamento consecutivo nella medesima struttura ricettiva.
4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ubicate nel territorio del Comune di Montelupo Fiorentino, compresi gli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 ubicati nel territorio del Comune di Montelupo Fiorentino, fino ad un massimo di 8 pernottamenti complessivi nell'anno solare, solo in riferimento a persone che, anche in modo non continuo, alloggiano per periodi prolungati di tempo contrattualmente prefissati, purché documentabili ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni.

Articolo 3

Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo del contributo è chi pernotta nelle strutture ricettive alberghiere

ed extralberghiere di cui alla legge regionale del turismo, nonché negli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Montelupo Fiorentino.

2. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e i soggetti che incassano il canone della locazione breve, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, provvedono alla relativa riscossione dell'imposta e al successivo integrale versamento della stessa al Comune di Montelupo Fiorentino.
3. A tal fine i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici, anche attraverso eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4 co.5-bis del DL 50/2017 convertito nella L.96/2017, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliare da locare, potranno stipulare apposita convenzione con il Comune, al fine di definire le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi di riscossione e versamento dell'imposta di soggiorno.
4. I soggetti cui competono gli adempimenti inerenti l'imposta di soggiorno sono previsti dal nuovo comma 1 ter dell'articolo 4 del d lgs 23/2011 modificato dall'art. 180, comma 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020: I gestori della struttura ricettiva e i soggetti che incassano il canone della locazione breve, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1.

Articolo 3 bis

Gestione dell'imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali telematici e/o piattaforme on-line

1. I soggetti che gestiscono portali telematici e/o piattaforme on-line cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive, anche mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare e incassando o intervenendo nel pagamento dei canoni o corrispettivi, possono stipulare apposite convenzioni con l'Ente per l'incasso e il versamento dell'imposta di soggiorno. In tali casi, l'imposta di soggiorno deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) al momento della prenotazione o contestualmente al pagamento del canone/corrispettivo del soggiorno presso la struttura ricettiva e comunque prima del check-out.
2. Nei casi di pagamento anticipato dell'imposta da parte del soggetto passivo (ad esempio al momento della prenotazione), il relativo importo è determinato sulla base delle tariffe e dei parametri di calcolo vigenti al momento del pagamento.
3. I portali telematici e/o le piattaforme on-line convenzionate si sostituiscono ai soggetti ospitanti nella riscossione e versamento dell'imposta di soggiorno in qualità di responsabili del pagamento dell'imposta e in quanto tali, per i soggiorni prenotati tramite il portale e/o la piattaforma, assumono tutti gli obblighi di rendicontazione, come stabiliti nella convenzione in accordo con il Comune. Rimangono a carico delle strutture ricettive e dei gestori gli obblighi di

- riscossione e versamento, nonché di rendicontazione con riguardo ai pernottamenti prenotati o offerti al di fuori della piattaforma.
4. Per esigenze di semplificazione e di armonizzazione gestionale, l'imposta dovuta sui canoni o corrispettivi del soggiorno incassati direttamente da soggetti convenzionati che gestiscono portali telematici e/o portali on-line viene liquidata con l'applicazione di una tariffa unica sulle strutture extra-alberghiere e sulle locazioni brevi (art. 4 dl/50/2017 e smi), che sarà stabilita al momento di approvazione della tariffa e senza vincoli di stagionalità.
 5. Qualora la prenotazione mediante piattaforma on-line sia effettuata presso una struttura alberghiera con pagamento anticipato, il differenziale tra la tariffa corrisposta al momento della prenotazione e quella stabilita dal Comune dovrà essere pagata dall'ospite durante il suo soggiorno e versata dal responsabile della struttura alberghiera entro i termini regolamentari.
 6. I portali telematici e/o le piattaforme on-line applicheranno le esenzioni su richiesta del soggetto esente tramite un processo di rimborso gestito direttamente su richiesta del soggetto esente, con obbligo di rendicontazione all'Ente.
 7. Le modalità operative per l'attuazione degli obblighi e per consentire le attività di controllo potranno essere definite con maggiore dettaglio nell'atto convenzionale.

Articolo 4 Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 1 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge, previo parere consultivo dell'Osservatorio Turistico di Destinazione e delle Associazioni di Categoria.

Articolo 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) i pellegrini, muniti delle credenziali, che percorrono la Via Francigena;
 - c) i malati ed i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche per trattamento in day hospital, in ragione di un accompagnatore/genitore per paziente;
 - d) gli autisti di pullman turistici e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - e) gli ospiti della P.A. e le Forze di Polizia ed enti equiparati per esigenze di servizio;
 - f) i dipendenti di strutture ricettive non residenti che lavorano nella medesima

struttura ed alloggiano per motivi di lavoro;

g) gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Firenze, con sede nei comuni del Circondario Empolese Valdelsa;

h) gli ospiti delle strutture ricettive che utilizzano la camera in day use;

i) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse, oppure al soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve entro il termine del soggiorno.
2. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta effettua il versamento al Comune di Montelupo Fiorentino dell'imposta di soggiorno dovuta, entro il giorno 16 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, con le seguenti modalità:
 - a) il modello di pagamento PagoPA predisposto da AgID, ai sensi dell'art.5 D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 del Codice Amministrazione Digitale;
 - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale.

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. Il soggetto Responsabile del pagamento, come individuato al precedente articolo 3) è tenuto a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. L'informazione dovrà essere presente anche nei diversi prodotti promozionali realizzati sul territorio. Il materiale informativo sarà predisposto dal Circondario Empolese Valdelsa.
2. Il soggetto Responsabile del pagamento documenta la definizione dell'importo mediante la comunicazione entro il giorno 16 del mese successivo al termine del trimestre, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La comunicazione trimestrale è effettuata sulla base della modulistica, anche telematica, predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica. L'obbligo di dichiarazione sussiste anche se non ci sono stati

pernottamenti nel periodo di riferimento.

4. Il soggetto Responsabile ha l'obbligo di trasmettere al Comune - per ciascuna struttura gestita - la dichiarazione annuale, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 7 bis Locazioni brevi

1. Ai sensi del comma 1ter dell'articolo 4 del Dlgs 23/2011 modificato dall'art. 180, comma 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, il responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno è il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento dei corrispettivi del soggiorno, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero i soggetti che gestiscono i portali telematici.
2. I responsabili del pagamento dell'imposta sono soggetti a tutti gli obblighi e responsabilità inerenti a detta qualifica, nonché a tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento ed in particolare dagli artt. 6 e 7.

Articolo 8 Disposizioni in tema di accertamento imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
 - invitare i soggetti passivi ed i gestori di strutture ricettive ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune, ivi compresi i Registri delle presenze;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - effettuare sopralluoghi tramite gli Agenti di Polizia Municipale.
3. I controlli verranno effettuati mediante raffronti con tutti i dati a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 9 Sanzioni e interessi

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, da parte del Responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200 per cento dell'importo

dovuto.

4. Le violazioni al presente regolamento, diverse da quelle descritte ai commi precedenti, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267, compresa tra il minimo di euro 25,00 ed il massimo di euro 500,00. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981 n° 689.
5. Sulle somme parzialmente versate o versate tardivamente si applicano gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento generale delle Entrate Comunali.
6. Interessi nella stessa misura spettano nei casi di rimborso di cui al successivo articolo 11.

Articolo 10 Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti relativi al comma precedente non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, ai sensi del Regolamento generale delle Entrate Comunali. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 Disposizioni transitorie e finali

1. E' compito dell'Osservatorio Turistico di Destinazione e delle Associazioni di Categoria di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 2021